

siano simili a quelle due, cioè che siano di somigliante peso  
di somigliante importanza. Per le altre necessità però che non  
sono di tal natura, non è mai lecito a Frati Minor. di  
farre un tal ricorso; ancorchè nel ricorrere osservassero  
ogni altra cautela: e modo prescritto dal Pontefice. L'una  
questo è indubitato: ancora perchè è deciso già e dichiarato  
e presam. da Clem. V. nella spiega che fu della nostra.  
Regala colle seguenti parole: *Cum etiam recursus ad omnes  
specialiter expressi tantum in duobus casibus secundum regulam  
concedatur, videlicet pro necessitatibus infirmorum, et fra-  
tribus induendis . . . . attendant Fratres prefati, quod  
pro nullis causis aliis, quales predictis vel similibus in  
via vel alibi recurrere licet eis ad amicos huiusmodi:  
. . . . etiam si concessi per eadem declarationem Nicolai III. modo  
circa pecunias integre servarentur.*

Or giacchè questa dottrina certa anch' essa e indubitata  
si risponde al caso proposto; che non pare possa lecitam. ap-  
plicarsi il danaro per la costruzione d'una nuova cappella;  
poichè se bene detta Cappella fatta secondo l'uso nostro, non  
sia per se stessa contraria al nostro stato: non di meno però  
dovendosi fare col ricorso a pecunia, non può ella farre  
che in caso di grave necessità, cioè di necessità simile a quella

70

di curare gl' infermi, e di vestire i Frati. Qual necessit  non  
parr che vi sia nel presente caso; poich  si troua gi  in essere  
la Cappella antica, e questa non   congruata, non   loggia non  
  sonnessa; ma benji sana ed intera come fu sempre, e poten-  
do anche cos  durare forse per altri secoli. Dunque n  parre affat-  
ta lecito levata via tal cappella farre una nuova perche si ri-  
conterebbe a precunio senza una bastevole necessit . Ma per  
quattro gradini dell' altare, che dicoyi un poco loggi, si puo mai  
o si deu buttare a terra tutta la machina. S'aggiunge che la  
cappella presente fu eretta ne' cofini dello scorso secol come  
costa dalle carte registrate nel nostro Archivio: Onde il uolere  
dopo si breue tempo farre un' altra: mostra benji buon gusto  
d'architettura, ma n  gi  buon gusto di serafica povert .  
Che se si dicesse che la Cappella antica   fatta alla semplice, si  
risponde che quanto pi    alla semplice tanto pi  piace a Ma-  
ria, perche tanto pi    conforme alle bato nostro, e alla no-  
stra povert , la dicui osservanza preme e piace pi  a Maria  
Di qualunque cetero edificio che da noi se le possa fare.  
E se si dicesse che la cappella antica non eccita diuotione nel po-  
polo, si risponde che tra di noi la diuotione ne' popoli non si  
ha da eccitare colla vaghezza degli' edifici, e delle Cappelle, ma  
benji colla esemplarit  de' Frati, col silenzio, colla solitudine colla  
pauert , colla povert : come infatti fecero i nostri Antichi  
quali non avendo, ne badando d'auere altra cappella pi   
nobile della presente le se auessero voluto auerla sarebbe stato

10 -  
loro assai più facile che no' lo è a noi / vi eccitarono ne' popoli  
tanta venerazione che sino al giorno d'oggi vi persevera.

E se si aggiungesse che la nuova Cappella cadrebbe in  
maggior decoro della sacra Immagine, si risponde, che era  
noi il maggior decoro che possa rendersi alla sacra immagine  
si è la santa governante della quale la Vergine è più degna  
se più si difetta, che di qualunque esteriori apparato. E  
fatti quando Sua Vergine comparve a Fr. Antonio, non  
avea miglior cappella della presente la sua sacra immagine,  
ma o qualche altra simile; o certam- più doppiale.

Finalm. se si dicesse, che altri non fanno così, e che intorco  
al farsi la nuova cappella non tutti la perzano così si ris-  
ponde che noi non dobbiamo dar conto a Dio e al S. Padre  
di quello perzano gli altri, e fanno gli altri: ma bevi di  
quello perziamo noi, e facciamo noi. Anzi se i Votteri nostri  
vorranno erger la detta nuova Cappella, ed ergerla anche  
sommosamente, oggi videro, che a noi basta aver custo-  
dita a tempi nostri la poveressa povera

Questo è il mio basso sentimento nel presente caso, che u-  
niformemente sottopongo al giudizio etc.

Epistol. 10

Varj dubbj proposti circa il ricorso a pecunia, circa  
i Voti che si offeriscono alle nostre chiese, circa le pro-  
vvisioni e circa le vendite

Reggio <sup>di</sup> 9- Xbre 1760. Al P. Bruno da Simbario, fr. Regualdo  
Temporaria pregato aveva V. P. R. di fare qualche studio intorno alcuni  
punti della nostra regia; ed ella mi promise di favorirmi a tempo dovra-  
to. Ora è già arrivato il tempo, e tanto più che adesso ancora c'è il  
bisogno, mentre si trovano chi vorrebbe dar riparo a qualche abuso, e  
aspetta circa le sue difficoltà una compiuta rivoluzione. Infolge deve anche  
V. P. R. a gloria di Dio, e del S. Padre postobita ogni altra faccenda coope-  
rarsi per il ben comune, e per gli avanzi spirituali della nostra Prov'na  
E amaro sono io punto su di cui ho di bisogno il suo aiuto per deciderli  
e maneggiare come si conviene, cioè circa il ricorso a pecunia, circa  
le robe che per voti s'offeriscono alle nostre chiese, circa le provvisioni,  
e circa le rendite.

E intorno al primo si domanda 1. se i nostri Procuratori o amorevoli  
possano tenere danari per le necessità nostre future. 2. alme-  
ro in caso che non dandosi il danaro tutto in una volta da  
Benefattori, bisogna andarlo anticipando per esempio col co-  
minciare da un anno avanti per provvedere così alla necessità  
o pure s'ha da stare alla provvidenza. 3. Cosa ha da farsi del  
danaro superfluo, che tenesse già in suo potere l'amorevole. 4. Se  
i Terziani possano farsi sostituti del Danaro, e così aver in Conto  
chi tiene per utile o per i bisogni nostri qualche danaro. 5. Per  
quali necessità si può ricorrere a pecunia. 6. Se possano conce-  
dere i Prelati che si provvedano da se i sudditi anche col ricor-

so a pecunia . 7. Se i secolari cercano in Chiesa nostra danari,  
e ce li danno per celebrazioni di messe, se questo sia illecito e  
scandaloso.

Intorno a' voti si domanda 1. se tutti possano riceverli o vi-  
li siano o pregiudiziosi . 2. cosa d'essi debba farsi se apprenderti  
in Chiesa per eccitar la divozione, o pure di quelli serviti per  
le necessitá . 3. se lasciati dai voti si può per le necessitá della  
Chiesa o de' frati ricorrere a pecunia.

Intorno le provvisioni si domanda 1. di quali cose e per quan-  
to tempo si possono fare . 2. se il non farle sia tentare Dio . 3.  
qual fiducia debbano i Frati minori avere su la divina provvi-  
denza . 4. Dicendo Clemente V. che le provvisioni siano a noi  
illicite, e che possono farsi *tunc tantum cum esset multum cre-  
dibile ex jâ expertis quod non possent vitæ necessaria aliter  
invenire*, si domanda specialm. come si debbano intendere quel-  
le parole *ex jâ expertis: vitæ necessaria: aliter invenire*. 5.  
Ne Grati ore sono male, o Astini, se possa farsi l'annua  
provvisione del fieno, o paglia: e ciò con quali cautele . 6. Che  
paysato certo tempo non si rinnovano più da poterli mendicare  
per esempio i Legumi l'olio &c. se possano per questo di tali co-  
se farsi a tempo della raccolta le provvisioni.

Intorno le rendite si domanda 1. se tutte ci siano proibite . 2.  
se sia rendita proibita tener galline, colombe, majali, allevati

d'api, mule per lo trasporto delle nostre cose. 3. se sia rendita farcene la provvisione nell'orto nostro di legumi, frutto, tabacco, seminando, o piantando rispettivamente le dette cose e noi facendone la raccolta. 4. cosa ha da dirsi se si seminasse nell'orto Speltro, grano vico; o pure si esprimasse dall'una il mulo, l'olio dall'altre, la giacchia per i veri &c. 5. Perché gli ortalizi non siano rendite

Questi sono i Dubj a quali se la V. S. R. Dura convenevole soluzione roborandola con buone ragioni, e letterie pro avere, come io caldam. la pricez; farà mi creda un gran servizio a Dio, e pro essere che fra poco lo vedrà, e lo toccherà con mani. Non si scusi dunque si perché ella è versata in queste materie, si perché lo per scarsezza de' necessarj libri, non posso senza ajuto interam. a tanto soddisfare. Ne v. P. si ha da incomodar presso per la frage o dile: bastando a me, che mi si mandi la materia. Lo faccio però colla possibile prestezza, mentre io dall'altro canto incessantemente su di ciò fatigo. Mi raccomando caldam. al P. Saggi Spio, e salvandola caram. nel Sig<sup>re</sup> mi rebo.

Le craxmento in quella la soluzione d'un caso da me dura per essere garantita da lei R. (questa si ha nell'epistola anteced.)

## Epistol. II.

Soluzione de' varj dubj proposti circa il ricorso a pecunia, uob è offerte, provisioni, e rendite.

6. 6. Gen. 1767. Al V. arcid. a Fr. Squaldo

Intorno a quanto la V. S. R. brama sapere da me in conferma del vero così circa il ricorso alla pecunia come circa le robe, che s'offeriscono alle nostre chiese, e circa le provisioni, e circa le rendite, rispondo una per una alle sue dimande.

c. 1. Circa la pecunia si dimanda se i nostri Procuratori, o altri Amovibili possano tener danari per le nostre future necessità si risponde, supposto che per le costituzioni fatte dal Capitolo Generale, e confirmate da tanti somi Pontefici, che in noi sono come tanti canoni, che ci conducono alla perfetta osservanza della regola, abbiamo rinunziato tal nome di Procuratore, o altro sotto qualunque nome, non possono i nostri Procuratori, o Amovibili siano tener danari ancorche per le nostre celsità future per le condizioni assegnate in det. Costituzioni, volendo in tutto, e per tutto pendere dalla divina provvidenza. E così le Costituzioni & l'osservanza della regola si dichiarano di rinunciare a tutti quei privilegi che la rilassano, e la tolgono dalla giusta e santa mente del nostro S. Padre. Non dimeno sussista la varietà de' tempi, e l'uso matto che vi sono

tali Procuratori cò parente de' rispettivi Vroiti, dico che posso-  
 no tener danari per le nostre future necessità, ma ~~per~~ tali ne-  
 cessità che fossero presenti o imminenti, e non future ed incerte  
 qui l'Autore si doveva forse meglio spiegare, perche i Procuratori  
 che noi abbiamo non hanno facoltà di ricever danari, ma sol  
 di vendere le cose nostre invuolte: e intorno a' danari sono sem-  
 plici sollicitati del danaro, come potrebbe esser ogn'altro del po-  
 polo. In altro caso fuori di queste due necessità non si pos-  
 sono avere ne tener danari in mano di d.<sup>ti</sup> Procuratori si  
 per la regola come per le Corruzioni, che firmano l'osservan-  
 za perfetta di essa regola.

I procura-  
 tori illeciti  
 son quelli  
 che tengono  
 danari per  
 parte no-  
 stra. Non  
 quelli che li  
 tengono per  
 parte de'  
 danti, come  
 evansi si sa  
 e però sono  
 leciti puv-  
 che no tenga  
 no più che p.  
 le necessità  
 presenti, o  
 imminenti

Secondo si dimanda se possono tenerli almeno allora che non dan-  
 di il danaro tutto in una volta da' Benefattori, ma poco a poco  
 bisogna per ciò andarlo raccogliendo poco a poco e cominciando per  
 esempio a raccogliarlo da uno o più anni: o pure al contrario an-  
 che in tal caso dobbiamo stare appoggiati alla provvidenza; in ma-  
 niera che rinunziando alle limosine, che o per mese o per altro  
 vengono in die ridotti poi quando si ha a ricorrere a pecunia di  
 non trovar tal pecunia, o di non trovarla che a non piccolo stento?  
 Si risponde che in tal caso possono poco a poco raccogliere tali limosine  
 quali poi aver non si possono unica massa. Anzi come Sindaci A-  
 politolici, che abbiamo noi medesimi in figura rinunziati per le Cor-  
 ruzioni, e sollevati adesso come dalla S. Sede / e qui di nuovo l'autore  
 vorrebbe ~~far dire~~ dover dir altrimenti, perche i Sindaci che abbiamo



noi al presente non sono secondo la Martiniana, ma secondo Nicolo  
III. e secondo la regola e Colitur; ne l'abuso che di già puo farsi  
co' permettere che come sin d'ui vicevan danari, e volano dalla Reli-  
gione che si proibio, e proibita di non accettare altra sorte di sin di-  
ci che quelli di Nicolo III. possono anche continuare, vendere quelle  
cose che furon date da' Benefattori ad uo povero de' Religiosi  
e non bisognando per quel necessario, come grano olio cacio  
legumi, lana &c. non però le medesime cercare apposta senza  
espressa licenza di quei che le danno, a cagion che allora la giu-  
risdizione non cade alla Sede Apostolica in averse dichiarata la  
sudeffa, che viceve solo il dominio di quelle cose, che <sup>non</sup> sopraabbon-  
dano al nostro uo lecito e moderato, e non amplius, con patto  
e condizione, che cercandosi tali cose non sopraabbonanti a' frati  
vanno in conto de' frati medesimi, e non in dominio della S. Sede  
che ci vuole profettori d'altissima poverta'.

Ne in questo bisogna pendere dalla divina provvidenza co' rinun-  
ziare l'elemosine, che vereggio di giorno in giorno per messe o  
per altro; poiche come dice la massima, obere la bolta di Clem. V.  
Non sunt facienda miracula absque necessitate: non essendo Noi  
Cappuccini in Napoli in Roma in Venezia &c. ove vi sono di quei  
che possono unica maysa provvederci del danaro bisognevole;  
ma benji della Trova di Reggio ove regna la scarsessa del da-  
naro in tal sorta a noi bisognevole. e però dice il S. Padre  
nella regola secundum loca, tempora et frigidam regionem.

Terzo si domanda che cosa s'ha da fare del danaro superfluo, che tiene già in suo potere l'Amorevole. Si risponde con distinzione. O il Danaro di tal danaro è presente, o è assente, in maniera che non si può avere moralmente. Se è presente s'ha da restituire a lui medesimo, ed in caso che no' lo voglia più, avendosielo appropriato, allora tal pecunia resta appresso l'amorevole o fraticello, non come amorevole o sindaco de' frati, ma come sostituto del danaro medesimo. E sarebbe appunto, come se un Nobile volesse ad un suo servidore tanto danaro co' ordine che si portasse in piazza, e ne comprasse tanto pecce, tanta carne & e la portasse a Frati. Allora siccome quel senso non può dirsi amorevole de' frati, ma sostituto del Danaro suo Padrone, così l'Amorevole stesso che tiene il danaro, non volendosi ricevere il Danaro, si dice semplicemente sostituto da esso, e non amorevole de' Frati.

Se poi il danaro sud. come dissi, non può averci o perché lontano, o perché morto, allora quel danaro come residuo debbato tenere appresso di se per impiegarlo per bisogno de' Frati, che senza meno vorranno, come per la compra della lana per vestirsi di medicamenti per gl' infermi, e per altri bisogni simili, come oglio & che limosinando non si possono avere, e necessitiam. s'ha da fare ricorso a pecunia, ancorché tal' necessità non siano presenti o imminenti, essendo soddisfatti i carissimi e fatte le provviste al presente. Con questo modo che

sempre il procuratore ha da essere sostituto del Danaro; altrimenti o sarebbe una interposta persona, contro la regola, o simile secondo la massima: na da noi no' accettata

1  
l'Amorevole stesso s'addeghi di più ricevere limosine pecunia-  
rie da' Benefattori per quei bisogni, avendone in suo potere  
l'importo del danaro. Avverto però che tal danaro fosse residuo  
delle provviste, e non principale, come se un Signore in tempo,  
che si sono fatte le provviste necessarie del Convento, o che l'Amo-  
revole all'importo del danaro per provvedere i Frati, non ac-  
cordandosi d.<sup>o</sup> Amorevole, che secondo lo stato nostro povero  
non possiamo ricevere tal danaro superfluo, e temo più  
avvertire al danno dell'abbaglio sud.<sup>o</sup>, cò chiedere la sua licenza  
e farsi substituato del d.<sup>o</sup> Signore: allora tal danaro s'ha da resti-  
tuire agli Eredi se fu in morte: e no' volendolo gli Eredi lo debba  
consegnare al Vescovo come Padre de' Poveri, o da se stesso darlo  
a poveri: essendo in tal caso come dice la Bolla patrimonio di ta-  
li poveri, e li frati incapaci di averlo. Avvertendo il Santo Pon-  
tefice i frati a non ricevere più danaro di quello, che moralmen-  
te conosceranno bastevole per soddisfare alle necessità presenti o  
imminenti. *Caveant tamen Fratres, quod solliciti se cogitent  
ut non plus scienter concedi consentiant, quam verosimiliter  
existimari possit vel necessarium pro qua pecunia ipsa conceditur  
valitura.* E la ragione si è, che in tal caso la pecunia rice-  
vuta, o depositata in mano dell'Amorevole, non tirando a se  
il dominio la Sede Apostolica: ma il S. N. doveva avvertire che  
non mai tira dominio de' danari la Sede Apostolica, non essendo  
i nostri Procuratori secondo la Maritima: onde il dominio del

Damano anche necessario e sempre per il danno / volta in dan-  
nazione di chi la riceve, e di chi alla ricezione subentra vi  
accorrete.

Quarto si domanda se i nostri Terziani possono essere sostituiti  
dal danne, e così avere delle limosine in Conto - si risponde assolu-  
tam. , che si, che può il danne medesimo sostituire i nostri Ter-  
ziani, ed esser sostituiti come ogni altro del secolo, che in suo  
nome possa spendere la pecunia in bisogno dei Frati - presente,  
o imminente. e la ragione si è che il danne medesimo avendo  
tutto il dominio sopra di d. pecunia può commettere a chi pare  
e piace lo spendere eccetto se non fosse religioso profano di  
potenza altissima, che allora in virtù di precetto di regola viene  
a lui tal commissione proibita essendo il precetto come si segue  
che li frati no ricevano danari ne pecunia ne per se ne per in-  
terposta persona. e però li nostri Terziani non essendo religiosi  
Profani possono essere sostituiti dal danne. solo però per che non  
potrebbero esser vali per ragione di scandalo, e d'ammirazione  
nel secolo; poiché quei che non sanno l'ordine nostro, si danno  
a credere che i Terziani sono come noi Religiosi / poteva qui  
aggiunger l'Autore che a Capuccini è proibito aver Terziani  
che siano sostituiti del danne per un particolare Statuto del  
Capitolo Sexte rapportato dal Volizio!

Quinto si domanda se i Prelati possano concedere che i sudditi  
si provvedano da se stessi col ricorso a pecunia. si risponde con

con distinzione: se la concessione è particolare più divisa scita  
come un libro al Lettore, al Predicatore, l'istrumento al Fabro &  
una merenda, un paio di suole al fratello, al sacerdote: Non ha du-  
bio, che possa farlo, e molto più quando il Convento non vi sono  
delle limosine. Che se poi vi fossero fuori de' bisogni della Comuni-  
tà pregetti, o imminenti, deve di quelle provvederlo. E tanto più  
questo è vero, quanto che se in caso un Religioso particolare  
avuta tal licenza del suo Prelato di procurarsi l'elemosina per  
comprarsi il libro, ed egli procurata la detta limosina va per soddis-  
farlo; ma il Mercatante o Venditore risponde se che glielo da  
per carità: quel danaro procurato in tal guisa, non può dicono  
gli Espositori incorporarlo co' quello del Convento; ma tale quale s'  
ha da restituire al Danaro, e a' alli poveri se il Danaro medesimo non  
si potesse avere, supponendo implicitam. in caso contrario che  
voglia darlo a' poveri.

Se poi la concessione non è particolare, ma generale, o venendo li-  
bitus del suddito a provvedersi di quello che vuole, se piace, Com-  
municò, dicendo, tutta la mia facoltà; Non possono i nostri Prela-  
ti in virtù di regola, di Costituzione, e di Bolle pontificie concedere  
a qualsivoglia suddito in qualità di limo tal licenza. Essi in virtù  
di Regola; poiché la regola stessa non per altro comette tal facoltà  
a' Prelati nell'Ordine di provvedere a' loro sudditi di vitto e  
velitto, e d'altri conimili bisogni come sappiam. spiegano le Costi-  
tuzioni; se no' gl'abachia che possa succedere nel suddito, non g-

secondo universalmente così capace a saper distinguere la necessità.  
qual sia presente qual sia imminente. E ne anche le maniere del  
ricorso a pecunia prescritte nella bolla di Nicolò III. Quale i-  
gnoranza inabile, o inabile non si crede ne' Prelati, ordinando  
i Decreti, e le nostre Costituzioni a questo fine che s' eleggano per  
Prelati nostri de' Religiosi, che possano, e sappiano decidere si  
vel no. Come anche la regola stessa, e le bolle medesime vogliono  
in occasione di dubbio nelle provviste o del comune, o del particola-  
re li Prelati prendessero il consiglio de' più vecchi, saggi, scientifici,  
e timorati di Dio. E così co' il detto consiglio si faccia, o non si  
faccia. Hoc autem, dice Nicolò III. e Clem. V. e Gio: XXII., secun-  
dul exigentiam personarum, et locorum Ministrorum, et Custodum simul  
et separatim in suis administrationibus, et custodiis disponant.  
Come anche tali bolle così stabiliscono a fine che il suddito di-  
pendesse in ogni cosa dal superiore sia Ente, sia Voile, sia Guardo  
che pure i sudditi medesimi sono Prelati e devono in tal caso  
provvedere del bisognevole i loro sudditi, come spiega la bolla  
medesima il Polipio c. b. Reg. n. 26. Anzi co' più di proposito  
vennero compresi in tali bolle, quando che appresso loro sono  
immediatam i sudditi, e vedono ocularmente il bisogno. Ma che non  
sia tal facoltà generale, come è per le ragioni dette di sopra / Po-  
va qui avvertir l'Autore, che le licenze in particolare benchè tal  
volta si concedessero a non esser contro la povertà, niemmeno  
per vigore d' un altro precetto, cioè della vita Comune non debbo-

no anch' esse darsi illecite . perche la vita comune obbliga i  
Prelati a provvedere i sudditi de' beni del Convento , e non lasciar  
li provvedere da se ; per esser tal licenza di molto pregiudiziale  
allo spirito , & al buon essere della religione & come noi col divino  
aiuto allora provvederemo .

Sebbene si dimanda per qual necessita si può ricorrere a pecunia?  
Si risponde , che due sono le necessita , venendo meno la mendicizia  
è il lavorio , cioè necessita presente uora , ed imminente l'altra  
La presente è quella , che attualm. si patisce : onde no' potendosi a-  
vere la cosa bisognevole mendicando ne per lavorio si può ri-  
correre all' amico spirituale . La necessita imminente è quella la  
quale licet al presente non si patisce , non dimeno infallibiliter  
ha da venire / e riposa la definizione dell' autore , perche imminente  
no' riguarda la certezza ma la prossimita , e vuol dire quella ne-  
cessita che sopravvasta cioè che fra poco ha da venire / L'altra neces-  
sita ch' è illecita totalm. se è la futura , ed incerta , per cui non  
si può sotto qualunque colore ricorrere all' amico spirituale . Un  
dubio però se sia vera o no la necessita presente o imminente si  
deve ricorrere a' superiori per decidere , e no' regolarsi da se seg-  
so il frate particolare .

E perche la poverta in due maniere considerata una dalla re-  
gola , l'altra da' somi Pontef. : quella della regola come dichiarò  
Clem. V. il diciuyo è arto e stretto , e questa si dice poverta  
altissima , e cade sopra quelle cose , che son comandate di pre-  
cetto nella regola : come quando dice , che li frati si vedano

di vestimenti vili in grado altissimo, cioè come spiegano le Geli-  
cuspioni, de' più vili che comòdam. potranno avere nelle Borse  
Come anche dice la regola che non abbiano più di due toniche  
che non portino calciamenti s'ha da intendere qualunque for-  
ma di scarpa. L'altro si dice uo discreto, e moderato cam-  
preso nella regola, e cavato dai somi Pontefi dalle viscere di qual-  
la. Ed è di quelle cose che non si comandano espressam. ma  
solo si comòdamo nella regola: e le medesime sonano all'ore-  
do. vivere: Ecco il testo della regola. Pro necessitatibus informis  
et pro al' fratribus indigentibus &c. Ecco il testo di Niccolò III. e Clem.  
V. in ordine al ricorso alla pecunia. Sic et rationabiliter conside-  
rata necessitate et viis ad alia necessitates fratrum eorum ingru-  
entibus, cessantibus elemosynis, Predecessor nobis duxit exten-  
dendam. Ma quidevesi notare, che dalla dichiarazione sudetta,  
viene esclusa ancora la necessità ficticia, come sarebbe se un sacerdote  
o Letterato volesse carra per scrivere lettere di complimento, o  
cose ridicole, e non necessarie all'usen perfetto di Cristiano, e  
Religioso, costui non può giuonon far ricorso alla pecunia,  
quantsunque si dichiarasse d'averla illimitata dal Superiore: de-  
in tanto vaghiono le parole del Pontefice Niccolò III. e Clem. V.  
Sed secundum regulam, et veritates omnino dal est concessum.

Settimo si domanda se i secolari cercando in Chiesa robba da-  
narsi, e celebrano per carità, o per celebrazione di messe sin-  
se sia questo un atto per noi illecito, e scandaloso. Si respon-



de supponda la purità della regola, alla quale dobbiamo appi-  
rare per l'osservanza perfetta di essa, non solo per quello vi-  
guarda il precettivo, ma vie più per quello riguarda la santità  
del vivere con esempio del mondo che fu il fine che ebbe il S.  
Padre nell'istituirla, che la medesima s'osservasse ad literal  
fido affatto affatto esser illecito, e scandaloso il cercar danari  
nelle nostre Chiese anche per mezzo de' secolari, e poi riceverli  
o per carità o per messe. Anzi di questo ricercati non devono  
in conto alcuno acconsentire, che si facciano tali cerche contro  
la purità della Regola, e c'è scandalo de' prossimi. et se mai  
vi fossero nelle nostre Chiese cassette ceppi o altro sotto qua-  
lunque nome, come di bassetta & poste anche sotto le penna-  
te, ove il Procuratore del Convento, o altro di suo nome con  
intelligenza de' Frati ricevere limosine, o altra sorte di voto  
come si pratica nelle chiese de' secolari, si levino via, come cosa  
proibita da' Sommi Pontefici: Oblationum pecuniarum perceptio  
in ecclesia, vel alibi per se vel per interpositam personam per in-  
terpositam personam fingitur igitur pro qua interponitur, ovvero  
come si ha in iure, qui per alium facit per seipsum facere vide-  
tur / cippi vel etiam ordinari ad offerentium seu donantium  
pecuniarum recipiendam - essendo questa la differenza tra le nostre  
Chiese, e quelle de' secolari. Come anche la povertà nostra,  
non è come quella del secolo, necessaria per cui si possa nelle  
Chiese anche nostre predicandosi la Quaragesima far cerche

di danaro, ma essendo povertà di spirito, cioè volentaria esclude ogni cosa, che la macchia, o la difforma.

Che scandalo V. Cariss. si da al secol sapendo il nostro stato povero, e poi co' tanta franchezza no' men fuori, che nelle Chiese nostre si ricerca il danaro co' colorati pretechi: Guai dunque per quei Superiori, e Religiosi che ciò fanno, o permettono; poiché il S. Padre in morte li punirà co' rigire a propria vergogna del devoto.

c.2. Inoltre qui si dimanda de' voti ed offerte, che vengono alle nostre Chiese, che si ha da fare? A ciò risponde il Bologna legg. 16-c.6. §. 6. n. 14. Così delle offerte fatte nelle nostre chiese ad una qualche miracolosa immagine ne discorre colla dottrina di S. Tomaso il 2.° S. Tomaso; ma resta molto sospeso nel risolvere. Dico dunque col d. S. Tomaso, che secondo le leggi ecclesiastiche le oblazioni fatte in chiesa cedono in uso de' sacerdoti; i quali possono servirne per sostentamento proprio: poi alla convenienza della Chiesa, maxime di quelli Altare a cui sono date, e in fine hanno da fare parte a poveri; e che questa viene ad essere l'immagine degli stessi offerenti di prevalerci di quelle offerte a nostro uso, o a beneficio delle nostre chiese, o a chiamare altri poveri a godere di quanto può sopravvivere.

Che le dette offerte siano di cose a noi inconvenienti come voti d'argento, d'oro &c. questo ci obbligherà a dimandarne licenza alli detti offerenti acciocche li cambiano essi, o le facciamo cambi.

ave in altre cose convenienti. O vero se gli offerenti non possono  
 distinguersi per essere le offerte venute da più mani, l'interpre-  
 tore universale poco amp scoperta degli offerenti ci farà  
 supporre il di loro benivolo consensu. Così che un qualche asso-  
 rivole anche da noi pregato ne faccia il cambio. Delle offerte  
 pecuniarie fatte alle nostre chiese già vedemo a suo luogo co-  
 me Clem. V. ne proibisce la ricezione in tutto vigore di re-  
 gola: Oblationum pecuniarum receptio in ecclesia vel alibi est  
 omnino prohibita. e questo conferma la nostra spiegazione data  
 di sopra, perche le oblationi di danari fatte nelle nostre  
 chiese non possono applicarsi a frati, perche essi in niuna  
 maniera possono ritenere danari. Ma le altre cose inconve-  
 nienti date in offerta, come armi, veti cavalli & possono altre-  
 no col cambio applicarsi a detti frati perche a loro non è in-  
 terdetto il riceverle in qualunque modo, ma solo il riceverle  
 senza poterne avere l'uso, il disporle col dominio, o il farle con  
 propria autorità cambiare in altre cose, come dice lo stesso  
 Clem. V. nel c. exivi. Ma si notano fraterij recipere proprias  
 devotiones donantium, potest procurator ex vice illorum sentire  
 sicut pecunias pro fratribus ei commissas, ut suo tempore inde  
 provideat eis quibus indigent ex parte illorum

3. Intorno alle proviste si domanda 1. di quali cose, e per quanto  
 tempo si possono fare. 2. se il no farle sia tentare Dio. 3. qual  
 fiducia devono avere nella providenza divina. 4. dicendo Clem. V.  
 che le proviste siano a noi illicita, e che possono farsi tunc tamen

cum esset melius credibile ex jam expertis quod non posset vitæ  
necessaria aliter invenire, si dimanda specialim. come si debano  
intendere. quelle parole Ex jam expertis, vitæ necessaria, aliter  
invenire. s. Ne' Condi. ove sono Bestie di trasporto se per quelle  
possono farsi annue provvisioni di fieno paglia & b. ove passano  
certo tempo nò si troveranno più da poterli mendicare per gem-  
pio i leguoni, l'olio & se possono per questo da tali cose farsi a  
tempo della raccolta le provvisioni.

Si risponde, che le provvide a noi lecite sono quelle che contiere la  
Boila di Clem. V. che poi in particolare le spiega Gio. XXII. che  
spettano al mantenimento della vita umana, lavori, officij  
e ministerij, non già di stare da ricchi del mondo, ma da po-  
veri, e non già di quei poveri in estrema necessitâ celsituti, ma  
di quei che si dicono onestam. vivere col procurare le cose, co-  
me di giorno in giorno in alcune, in altre di settimana in set-  
timana, o di meze a meze, o d'anno. Cosi ancora dobbiam  
fare noi le nostre provvide secondo l'esiggenza de' luoghi de'  
tempi, e de' paesi, come dice la regola: secundum loca, tempora  
et singulorum regionem

E affinché dice Clem. V. non facciay errore nelle provvide di tempo  
in tempo, bisognando farsi, voglio che si facciano col parere e con-  
siglio del Provede, col Distributore, e del Guardiano, o due de' più  
seniori, e capaci: che tanto vaghiono le sue parole Ex jam ex-  
pertis. Hoc autem Moxa, et Custodis similiter separatim in  
suis administrationibus et Custodis duximus judicio relinquendum  
cum super hoc conveniamus. Et Guardiani, et duo.